



Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP)
e
la Associazione per Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria
(AMNCO)

RITENUTO che l'opera di informazione dell'opinione pubblica alla ... sia elemento essenziale e propedeutico per ... e che i valori del fair play intesi anche come solidarietà ben si accostano eticamente all'attività di ...;

VISTA la volontà comune delle associazioni sottoscrittrici il presente accordo di collaborazione circa la promozione, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, di iniziative d'informazione dirette a diffondere tra i cittadini:

- a) la conoscenza delle disposizioni delle norme in materia di ...;
- b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi all'insegna del fair play verso se stessi e gli altri;
- c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi, tessuti e cellule;

RAVVISATA l'opportunità di adottare iniziative comuni volte a:

- a) diffondere tra i medici di medicina generale delle strutture sanitarie pubbliche e private e tra i medici dello sport la conoscenza delle norme in materia di donazione e trapianti;
- b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi, tessuti e cellule, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale e dello sport;
- c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria, la crescita culturale in materia di terapie tradizionali e alternative, di trapianti e l'apprendimento dei valori tipici del fair play;

PRESO ATTO della particolare attenzione riservata dal legislatore al volontariato ponendo al centro il cittadino;

RILEVATE le finalità del CNIFP e della AMNCO specie in relazione al perseguimento della solidarietà sociale, sancita dall'art. 2 della Costituzione;

CONSIDERATO il reciproco interesse dei soggetti sopraindicati ad addivenire ad un accordo che, in applicazione alle leggi, indichi le modalità per una corretta collaborazione sul territorio nazionale finalizzata a promuovere tra i cittadini la cultura della ... e del fair play;

CONCORDANO

tra loro la stesura del seguente accordo di collaborazione da promuovere in tutto il territorio nazionale su iniziativa dei livelli regionali e provinciali previa approvazione di questi.

L'accordo non costituisce vincolo di esclusività per le parti che potranno concordare, per le stesse finalità, forme di collaborazione con altre associazioni di volontariato del settore.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART.1

Finalità

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di iniziative integrate tra i soggetti firmatari volte a promuovere tra i cittadini la più ampia informazione in materia di ... e del fair play.

ART. 2

Impegni dei soggetti firmatari

I Comitati nazionali, regionali e provinciali del CNIFP e della AMCO si impegnano a collaborare all'adozione di iniziative volte a:

- a) diffondere tra i medici di medicina generale delle strutture sanitarie pubbliche e private e tra i medici dello sport la conoscenza delle norme in materia di ...;
- b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi, tessuti e cellule, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale e dello sport;
- c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria, la crescita culturale in materia di terapie tradizionali e alternative, di trapianti e l'apprendimento dei valori tipici del fair play;

Il CNIFP si impegna:

- a coinvolgere/sentire la AMNCO nell'adozione delle iniziative volte alla promozione dell'informazione in materia di donazione e trapianto d'organi, tessuti e cellule;
- a rispettare l'autonomia della AMNCO e a non usare informazioni, notizie e indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi al presente accordo;
- a coinvolgere i volontari della AMNCO nel supportare l'opera di prevenzione ed educazione sanitaria svolta nelle scuole dai Comitati provinciali del Fair Play;

L'AMNCO si impegna a:

- supportare l'opera di informazione promossa sul territorio dal CNIFP sul tema del fair play;
- ad assicurare in sinergia con i Comitati provinciali del Fair Play attività volte ad incentivare la raccolta della manifestazione di volontà informando gli iscritti al CNIFP sulla possibilità di dichiarare la propria volontà anche presso gli uffici preposti della ASL/ASO e, tra i propri operatori, l'iscrizione ai Comitati provinciali del Fair Play;
- a mettere a disposizione del CNIFP, su richiesta, materiale informativo il cui contenuto sia stato concordato, previo rimborso del relativo costo e delle spese di trasporto;
- a predisporre, all'inizio dell'anno, programmi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule e il fair play al fine di provvedere a concertare le modalità delle manifestazioni da realizzare anche con testimonial.

ART.3

Aspetti finanziari

Ogni firmatario del presente Accordo di programma provvede con propri impegni finanziari e nella misura delle proprie disponibilità a garantire gli obiettivi prefissati

ART.4
Verifiche periodiche

Le parti firmatarie della presente intesa procederanno a verifiche periodiche degli sviluppi dell'iniziativa ed a valutare eventuali interventi utili ad un migliore coordinamento degli interventi.

ART.5
Modifiche e integrazioni

Le parti firmatarie si riservano di apportare al presente accordo tutte le integrazioni, le modifiche, e i perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo principi di buona fede e correttezza, per meglio perseguire e realizzare gli scopi enunciati.

ART. 6
Gestione delle controversie

Qualora dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto, le parti firmatarie si incontreranno per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato in sede di raffreddamento della controversia sostituirà la clausola in questione sin dall'inizio. La medesima procedura può essere attuata anche a richiesta di una delle parti, prima che insorgano le controversie stesse.

ART.7
Recessione

Le parti firmatarie potranno recedere dai reciproci impegni qui dichiarati, con preavviso di 60 giorni.

ART.8
Pubblicazione

Ogni soggetto firmatario adotterà il presente Accordo con atto ufficiale secondo il proprio ordinamento e provvederà a trasmettere l'atto all'altro soggetto.

Letto, concordato, sottoscritto

Roma, lì 26 Novembre 2010

Presidente CNIFP
Ruggero Alcanterini

Presidente AMNCO
Salvatore Bardaro